CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO PER L'IMMERSIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI DUE CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI PER MASSAUA ED ASSAB

Art. 11 (Convenzione)

La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente quello stabilito dall'articolo 9, senza riparare il cavo interrotto o guasto, o senza metterne uno nuovo in cambio, paghera' una multa di lire duemila al giorno, durante quindici giorni, e di lire quattromila al giorno, durante altri quindici giorni; e trascorsi inutilmente questi trenta giorni, la convenzione s'intendera' sciolta, ed il Governo restera' padrone, senza alcun compenso, dei cavi come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto, nonche' della rimanenza della cauzione, di cui all'articolo 12.

Versione in vigore dal 2 marzo 1887, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la ditta Pirelli e C. di Milano per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini per Massaua ed Assab
Estremi	Legge 13 febbraio 1887, n. 4319
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-stipulata-fra-il-ministero-dei/convenzione-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it